



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Seduta del 25-01-19 Numero 8

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019 E MODULISTICA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. /Ass.
Verrocchio Robert	SINDACO	Presente
Pallini Cleto	VICE SINDACO	Assente
Traini Laura	ASSESSORE	Assente
Mongia Claudio	ASSESSORE	Presente
Martella Gabriele	ASSESSORE	Presente
Mariani Daniela	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il vice Segretario Dott. MAURO CERASI

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig Robert Verrocchio, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICHIAMATA

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016 di istituzione dell'imposta di Soggiorno nel Comune di Pineto con decorrenza 01.01.2017 e di approvazione del relativo Regolamento;

CONSIDERATO che con Delibere di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2018 e n. 1 del 17/01/2019 sono state apportate variazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno, stabilendone, tra le altre cose, la decorrenza al partire dall'anno 2019;

PRESO ATTO

- Che con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), e confermato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) è stato disposto il blocco del potere di disporre aumenti tributari (ed anche nuova istituzione), ragione per cui ad oggi l'imposta di soggiorno non è mai stata di fatto applicata;

CONSIDERATO

- Che con DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, modificato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 4 comma 7, è stato stabilito che: "***A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.***"

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con la Delibera di istituzione ed approvazione del Regolamento relativo all'imposta di soggiorno e sue successive modificazioni;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di seguito specificate;

PRESO ATTO CHE per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

Ritenuto di dover approvare la modulistica relativa ai casi di esenzione, ai casi di omesso versamento da parte del turista e del gestore, ed ai casi di eventuali richieste di rimborso della tassa di soggiorno, modulistica che allegata al presente atto ne forma parte sostanziale ed integrante;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2019**, con decorrenza dall'01/04/2019 e fino al 31/10/2019 (per poi applicarla dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno), le sotto riportate misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore, e, precisamente (vedasi Allegato A):

Strutture ricettive alberghiere

Descrizione	Categoria	Tariffa in €/pernottamento*
Alberghi e Residenze turistico - alberghiere	5 stelle	2,00
	4 stelle	1,50
	3 stelle	1,00
	2 stelle	1,00
	1 stella	0,80

Strutture ricettive all'area aperta

Descrizione	Tariffa in €/pernottamento*
Campeggio Piazzole	0,50
Campeggio Bungalow	1,00
Villaggio Turistico	1,00

Strutture ricettive extra alberghiere

Descrizione	Tariffa in €/pernottamento*
Case ed appartamenti per vacanze e Residenze turistiche (o Residence)	0,80
Case per ferie	0,80
Affittacamere	0,80
Attività ricettive rurali (Country house)	0,80

Altre strutture

Descrizione	Tariffa in €/pernottamento*
Appartamenti ammobiliati per uso turistico	0,80
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi (contratti di locazione brevi non superiori a 30 gg di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017)	0,80
Bed & Breakfast	0,80

**L'imposta di soggiorno è dovuta da ciascun ospite di strutture ricettive (fatte salve le esenzioni previste) per soggiorni nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre e per un massimo di sei pernottamenti consecutivi.*

- **ESENZIONI E RIDUZIONI (articolo 5 del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno):**

Articolo 5 Esenzioni

1." Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno di età, ancorché compiano 15 anni durante il soggiorno;*
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.*
- c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.*
- d) I portatori di Handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.*
- e) Squadre sportive e compagnie teatrali o musicali giovanili dilettantistiche, costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Pineto e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;*
- f) Gruppi della terza età che soggiornano nel territorio con viaggi organizzati dagli Enti Comunali;*
- g) Autisti di pulmann e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi turistici organizzati, in ragione di un autista e 1 accompagnatore per ogni gruppo di 25 persone".*

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge."

- 2) Di approvare la modulistica relativa ai casi di esenzione, ai casi di omesso versamento da parte del turista e del gestore, ed ai casi di eventuali richieste di rimborso della tassa di soggiorno, modulistica che allegata al presente atto ne forma parte sostanziale ed integrante;
- 3) Di dare atto che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dal vigente Regolamento Imposta di Soggiorno per il Comune di Pineto;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 25-01-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato Colleluori Orietta

PARERE: regol.contabile del 25-01-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato Colleluori Orietta

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

vice Segretario
Dott. MAURO CERASI

SINDACO
Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
ANNAMARIA CICORIA

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005)